



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA BIS

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 4156/2006

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente
DONATELLA SCALA Cons.
ROBERTO PROIETTI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **17 Maggio 2006**

Visto il ricorso 4156/2006 proposto da:

PIRRACCHIO MARCO GIUSEPPE e REA ROBERTA

rappresentato e difeso da:

TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE

con domicilio eletto in ROMA

VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO,266

presso

TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE

contro

- *MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato*
- *COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento nr. 327062/T3-8/Pers. Mar. di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri recente data 13 marzo 2006, con il quale si determina il non accoglimento dell'istanza presentata dal ricorrente in data 24 ottobre 2005 volta ad ottenere il trasferimento definitivo alla Regione CC Toscana per ricongiungimento al coniuge, ai sensi della legge 10.03.1987, n. 100 e 28.07.1999 n. 266; di ogni atto presupposto, collegato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota n. 327062/T3-3/Pers.Mar. datata 20.02.2006 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA DIFESA

Udito il relatore Primo Ref. ROBERTO PROIETTI e udito altresì per la parte ricorrente l'avv. Tartaglia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva poichè dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, valutata alla luce delle deduzioni prospettate dalle parti, sorgono dubbi circa l'assenza del presupposto della "convivenza" e degli altri presupposti richiesti dalla vigente normativa, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 17 L. n. 266/1999; pertanto, la domanda cautelare va accolta ai fini del riesame della domanda proposta dal ricorrente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi sopra indicati;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 17 Maggio 2006

il Presidente

il Consigliere, est.